

ASPES S.P.A.



**REGOLAMENTO DELLE ACQUISIZIONI DI IMPORTO
INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA
COMUNITARIA DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI AI
SENSI DELL'ART. 36 DEL D.LGS. N. 50/2016
DENOMINATO IN BREVE:
REGOLAMENTO ACQUISIZIONI SOTTO SOGLIA**

(approvato dal consiglio di amministrazione, il 22/12/2017, Delibera n. 44/2017)

Il C.d.A. con Determinazione n. 47/2020 del 29.10.2020 ha deliberato l'adeguamento del Regolamento aziendale alle previsioni della nuova regolamentazione in materia di contratti pubblici di cui al D.L. Semplificazioni (n. 76/2020 convertito con L. 120/2020) sia in ordine alle soglie che al termine di efficacia dello stesso fissato al 31.12.2021 salvo ulteriore proroga di legge.

INDICE

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Ambito di applicazione e fonti
- Art. 2 Limiti di importo
- Art. 3 Responsabile del Procedimento
- Art. 4 Autorizzazioni - Perizia suppletiva
- Art. 5 Qualificazione degli operatori e criteri di assegnazione
- Art. 6 Conclusione e spese contratti
- Art. 7 Affidamento di lavori, servizi, forniture
- Art. 8 I codici CUP, CIG e tracciabilità

Titolo II LAVORI

- Art. 9 Tipologie di lavori
- Art. 10 Lavori di importo inferiore alla soglia di € 40.000 (A)
- Art. 11 Lavori di importo complessivo pari o superiore a € 40.000 e inferiore alla soglia di € 150.000 (B)
- Art. 12 Lavori di importo complessivo pari o superiore a € 150.000 e inferiore alla soglia di € 1.000,000 (C)
- Art. 13 Lavori, forniture e servizi somma urgenza (D)
- Art. 14 Garanzie
- Art. 15 Tenuta della contabilità e regolare esecuzione

Titolo III FORNITURE E SERVIZI

- Art. 16 Tipologie di servizi
- Art. 17 Tipologie di forniture
- Art. 18 Servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di € 40.000,00 (A)
- Art. 19 Servizi e forniture di importo pari o superiore a € 40.000,00 e inferiore alla soglia di € 209.000,00 (B)
- Art. 20 Verifiche e regolare esecuzione

Titolo IV AFFIDAMENTI NEI SERVIZI GESTITI IN REGIME DI LIBERA CONCORRENZA

- Art. 21 Servizi gestiti in regime di libera concorrenza

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Ambito di applicazione e fonti

1. Il presente Regolamento disciplina l'acquisizione dei lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 (d'ora in avanti denominato semplicemente "Nuovo Codice Appalti"), che si riferiscono alle tipologie di contratti specificate nei successivi articoli. Si rinvia all'art. 21 del presente Regolamento per i servizi ai quali non si applica il Nuovo Codice Appalti.
2. Le norme del presente Regolamento sono adottate al fine di garantire la qualità delle prestazioni e si ispirano primariamente ai principi di economicità, tempestività, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, proporzionalità, pubblicità, libera concorrenza e tutela dell'ambiente ed efficienza energetica di cui all'art. 30, comma 1, e 4 del Nuovo Codice Appalti.
3. Il presente Regolamento ha carattere di normativa speciale per gli affidamenti ivi previsti. Per quanto non espressamente previsto, si rinvia al Nuovo Codice Appalti. Inoltre per quanto non espressamente ivi previsto, l'attività contrattuale si svolge nel rispetto, altresì delle disposizioni stabilite dal codice civile.
4. Deve ritenersi abrogato ogni regolamento deliberato da Aspes S.p.A. anteriormente al presente avente ad oggetto lavori, servizi e forniture.

Art. 2 - Limiti di importo

1. Il ricorso alle procedure di cui al presente Regolamento è ammissibile, in via generale, nei limiti degli stanziamenti approvati e degli importi definiti dalla seguente tabella nonché ai successivi artt. 10, 11, 12, per i lavori ed ai successivi artt. 18 e 19 per i servizi e le forniture.

LAVORI			
Sotto soglia	Importo in €		Norme D.Lgs. 50/2016
A)	0,00	<40.00,00	Art. 36 co. 2 lett.a)
B)	40.000,00	<150.000,00	Art. 36 co. 2 lett. b)
C)	150.000,00	<1.000.000	Art. 36 co. 2 lett. c)

LAVORI, SERVIZI, FORNITURE DI SOMMA URGENZA			
D)	0,00	≤ € 200.000,00	Art. 163

SERVIZI/FORNITURE			
Sotto soglia	Importo in €		Norme D.Lgs. 50/2016
A)	0,00	< 40.000,00	Art. 36 co. 2 lett. a)
B)	40.000	< 209.000	Art. 36 co. 2 lett. b)

2. Tutti gli importi sopra indicati e richiamati nel presente Regolamento sono da intendersi al netto dell'IVA.
3. Ai fini di garantire una efficace applicazione dei principi di concorrenza e trasparenza nonché al fine di una chiara individuazione dell'importo stimato degli affidamenti, in ottemperanza del principio di efficacia, economicità,

tempestività, proporzionalità, l'importo di € 40.000,00 per i lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016, sopra indicato e richiamato nel presente Regolamento, è da intendersi quale importo massimo totale (anche se raggiunto attraverso più affidamenti) per ciascun oggetto contrattuale, per ciascun anno solare e per ciascun operatore economico. Oltre tale importo non potrà essere assegnato al medesimo operatore economico un ulteriore appalto avente medesimo oggetto contrattuale mediante affidamento diretto.

Ove la prestazione presenti carattere di continuità e/o periodicità l'affidamento diretto per gli anni successivi potrà avvenire ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016, solo nel rispetto dei criteri sopra specificati e previa rinnovata valutazione della congruità del prezzo di affidamento .

Art. 3 - Responsabile del Procedimento

1. Al Responsabile del Procedimento (RP), nominato dal Consiglio di Amministrazione o dal Direttore Generale, per ogni intervento da eseguirsi, sono demandati i compiti corrispondenti alle funzioni indicate all'art. 31 del Nuovo Codice Appalti.

2. Il Responsabile del Procedimento provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell'intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori e in conformità di qualsiasi altra disposizione di legge in materia. Il Responsabile del Procedimento promuove e sovrintende agli accertamenti e alle indagini preliminari idonei a consentire la verifica della fattibilità tecnica, economica ed amministrativa degli interventi.

Art. 4 - Autorizzazioni - Perizia suppletiva

1. L'acquisizione di ogni specifico affidamento è autorizzato con nota commerciale, visto di approvazione ed anche con consenso via email dal RP, secondo le modalità e i limiti previsti dalle vigenti procedure interne. Nel caso in cui sia successivo alla procedura di scelta del contraente, l'atto autorizzativo conterrà anche l'indicazione dell'affidatario nonché l'importo di affidamento.

2. I lavori da eseguire devono risultare da apposito progetto redatto nel livello progettuale scelto dal Responsabile del Procedimento oppure da semplice "stima", contenente una sintetica descrizione dei lavori.

3. Qualora in corso di esecuzione la spesa autorizzata risulti di importo insufficiente, il RP potrà disporre, una perizia suppletiva.

4. Non sono comunque da considerarsi varianti gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5 per cento per tutti i lavori delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera.

5. Sono, ammesse, nell'esclusivo interesse della Società, le varianti in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera, per lavori, forniture e servizi e alla loro funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze.

6. L'importo in aumento relativo a tali varianti deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera o approvato a seguito di perizia suppletiva.
7. In nessun caso, comunque, la spesa complessiva può superare quella debitamente autorizzata.

Art. 5 – Qualificazione degli operatori e criteri di assegnazione

1. Costituiscono motivi di esclusione di carattere generale quelli indicati all'art. 80 del Nuovo Codice Appalti.
2. Con riferimento ai criteri di selezione Aspes S.p.A. indica le condizioni di partecipazioni richieste che possono essere prese come livelli minimi di capacità, congiuntamente agli idonei mezzi di prova ed effettua la verifica formale e sostanziale delle capacità realizzative, delle competenze tecnico professionali.
Con riferimento alla capacità economica può essere richiesta, in via esemplificativa, la dimostrazione del fatturato minimo proporzionato all'oggetto di affidamento nonché per le imprese di nuova costituzione, altra documentazione idonea, quale ad esempio un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali. Quanto infine alla capacità tecnico professionale, può essere chiesto, in via esemplificativa, l'attestazione di esperienze maturate nello specifico settore o in altro settore assimilabile.
3. Per i lavori l'eventuale possesso dell'attestazione SOA nella categoria oggetto dell'affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale.
4. Il possesso dei requisiti di idoneità, ove possibile, sono attestati mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. N. 445/2000 (sottoscritta e presentata unitamente a copia di un documento della carta di identità) secondo modelli di dichiarazione predisposti da Aspes S.p.A. Ferma restando il potere di verifica da parte di Aspes S.p.A., in ogni fase dell'affidamento.
5. I servizi, le forniture e i lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui al presente regolamento (comprensivi anche degli affidamenti infra € 40.000,00) vengono affidati con il criterio del minor prezzo salvo diversa scelta.

Art. 6 - Conclusione e spese contratti

1. La stipula del contratto avviene mediante scrittura privata ovvero mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica anche certificata a secondo delle indicazioni fornite da Aspes S.p.A.
2. Il contratto mediante lettera, fax è concluso alla data di ricevimento da parte della Società di copia di tale documento controfirmata dall'affidatario per accettazione, fatta salva diversa indicazione contenuta nel contratto stesso. Nel caso di posta elettronica certificata mediante nota di accettazione da casella di posta elettronica certificata intestata alla società affidataria munita di firma elettronica (firma digitale).
3. Le spese contrattuali sono in genere a carico dell'affidatario salvo diversa pattuizione.

Art. 7 - Affidamento di lavori, servizi, forniture

Le modalità di affidamento dei lavori, forniture, servizi, tenendo conto dei vari limiti di importo sono le seguenti:

- 1) **Affidamento diretto**, fermo restando la richiesta di preventivo, anche a più soggetti, se sussistono soggetti idonei ed ove ne ricorrano i presupposti di verifica di economicità.
- 2) **Amministrazione diretta** quando gli interventi sono effettuati con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati, con proprio personale o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del Responsabile del procedimento. Il Responsabile del Procedimento può nominare, sotto la propria vigilanza, un Responsabile dei Lavori competente all'intervento specifico, il quale può gestire direttamente tali tipologie di lavori. Il Responsabile del Procedimento, in questo caso, può disporre l'acquisto dei materiali e il noleggio dei mezzi necessari per la realizzazione dell'opera o dell'intervento seguendo le modalità procedurali definite per i servizi o le forniture.
- 3) **Lotti "funzionali"** di cui all'art. 3, comma 1, lettera qq) del Nuovo Codice Appalti, che richiedono l'individuazione di singole parti dell'oggetto dell'appalto dotate di una propria funzionalità, fruibilità e fattibilità indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti (quali ad esempio se trattasi di una strada, un fognatura o un acquedotto); **lotti "prestazionali"** di cui all'art. 3, comma 1, lettera ggggg) del Nuovo Codice Appalti che richiede una omogeneità qualitativa delle prestazioni oggetto di affidamento, tale da rendere le stesse distinguibili dalle altre prestazioni afferenti alla medesima opera in ragione della loro caratteristiche intrinseche (quale ad esempio: struttura edilizia ed impianti) o delle diverse fasi successive (tempistica di esecuzione) del progetto, indicate in fase progettuale o decisa dalla Direzione Lavoro qualora questa sia svolta da personale dell'azienda (quali ad esempio: attività di preparazione cantiere, opere di lavorazione ferro e preparazione getti, esecuzione opere di fondazione, strutture in elevazione, impianti meccanici, impianti elettrici, infissi, impermeabilizzazioni, finiture varie, opere esterne di fognature interrate, asfaltatura).
- 4) **Accordi quadro**, accordi con operatore/i in cui si stabiliscono delle clausole (su prezzi, modi di esecuzione, tempi, importi ecc.) che riguardano un numero definito di opere, o una durata prefissata e/o un importo massimo di lavori e/o prestazioni. L'accordo quadro può stabilire dei patti relativi ai prezzi che vengono poi applicati ad interventi resi noti anche in seguito alla stipula dell'accordo quadro tramite opportuni progetti di dettaglio che individuano tempi e modi di esecuzione delle varie prestazioni che l'appaltatore è chiamato a svolgere. Vengono in questo caso previsti tempi minimi di preavviso.

Art. 8 – Codici CUP e CIG e tracciabilità per servizi non in regime di libera concorrenza

1. Non avendo un piano triennale degli investimenti non si procede ad associare il CUP per i progetti, interventi ed affidamenti svolti dall'Azienda.
2. L'azienda, a cura dei vari Responsabili di Servizio, richiederà invece per i servizi svolti non in regime di libera concorrenza (servizi cimiteriali e servizio verde urbano e profilassi) il codice CIG e svolgerà la relativa reportistica presso ANAC.

TITOLO II LAVORI

Art. 9 – Tipologie di Lavori

1. In via esemplificativa, ma non esaustiva, rientrano nella tipologia di lavori i seguenti:

- a) riparazione di opere od impianti, ma anche l'esecuzione ex novo;
- b) manutenzione di opere o di impianti;
- c) interventi in materia di sicurezza;
- d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
- e) lavori necessari per la compilazione di progetti;
- f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori;
- g) lavori i cui oneri siano previsti nei quadri economici dei progetti sotto la voce "somme a disposizione – lavori in economia" indicati anche solo per ambiti generali e non specificamente dettagliati; (ad esempio in un fabbricato - opere di finitura, allacci ecc. - potranno intendersi ricomprese le opere di tinteggiatura, pavimentazione, sistemazione esterna ecc. e le opere per gas, fognatura, Enel, ma anche opere stradali connesse quali, asfaltature ecc.).

Art. 10 - Lavori di importo inferiori alla soglia di € 40.000 (A)

1. Per tale limite di importo lavori, si procederà di norma con affidamenti diretti previa richiesta di preventivo, anche a più soggetti.

2. L'amministrazione diretta è sempre ammessa se ritenuta necessaria dal RP.

Art. 11 - Lavori di importo complessivo pari o superiore a € 40.000,00 e inferiore alla soglia di € 150.000,00 (B)

1. I lavori possono essere affidati mediante **amministrazione diretta** come descritta al punto 2) art. 7 del presente Regolamento oppure **procedura negoziata** svolta come indicato al punto 2. del presente articolo, ferma restando la loro suddivisione in lotti e/o tramite accordi quadro come ai punti 3) e 4) dell'articolo 7 del presente Regolamento.

2. La **procedura negoziata**, al fine di sostenere le micro – piccole e medie imprese, avviene previa individuazione degli operatori economici sulla base di **indagini di mercato** svolte, in primo luogo per una maggiore economicità, tempestività ed efficacia, con **procedura di mercato** tramite consultazione/valutazione, ove esistenti, di almeno 10 (dieci) operatori economici individuati, di norma, acquisendo informazioni sulle caratteristiche di qualificazione economico-finanziarie e tecnico-organizzative dei soggetti presenti sul mercato, oppure tramite **elenchi di operatori economici**, anche elettronici, propri o di altre stazioni appaltanti, nel rispetto del principio di rotazione. Gli operatori così selezionati vengono contemporaneamente invitati a presentare le offerte/preventivi oggetto della negoziazione, con lettera, fax,

posta elettronica certificata e non, contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta (es. condizioni di partecipazione, termini utili per ricezioni, tempistica delle prestazioni, elenco dei lavori, i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo, le condizioni di esecuzioni, garanzie a carico dell'esecutore).

Il termine fissato per la presentazione delle offerte non deve essere inferiore a 15 giorni dalla data di spedizione della lettera di invito, salvo i casi di motivata urgenza in cui il termine può essere ridotto a 5 giorni. L'aggiudicazione può avvenire anche a seguito di una sola offerta valida.

Se ritenuto conveniente dal RP l'individuazione degli operatori economici può avvenire anche sulla base di **indagini di mercato** svolte attraverso **la pubblicazione di un avviso** sul profilo/sito di Aspes S.p.A., nella sezione "amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti". La durata della pubblicazione è stabilita per un periodo minimo di 15 giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di 5 giorni. L'avviso indica, o dà riferimenti, ove reperire almeno il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con la stazione appaltante. Inoltre nell'avviso di indagine di mercato la stazione appaltante si può riservare la facoltà di procedere alla selezione dei soggetti da invitare mediante sorteggio, di cui sarà data notizia. Al fine di garantire pubblicità e trasparenza dell'operato della stazione appaltante, quest'ultima all'esito delle procedure negoziate per gli affidamenti sopra i € 40.000 pubblica l'avviso sui risultati della procedura di affidamento contenente anche il numero dei soggetti invitati.

Art. 12 - Lavori di importo complessivo pari o superiore a € 150.000,00 e inferiore alla soglia di € 1.000.000,00 (C)

1. Per l'affidamento di lavori di importo pari o superiore a € 150.000,00 e inferiore a € 1.000.000,00 Aspes S.p.A. procede, come disposto dall'art. 36, comma 2, lettera c del Nuovo Codice Appalti, previa nomina del RP, sempre con procedura negoziata, con la differenza che l'invio viene rivolto ad almeno 15 (quindici) operatori, ove esistenti, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato (procedure di mercato, elenchi di operatori economici, pubblicazione di avvisi) secondo il modello sopra descritto al punto 2. dell'art. 11 del presente Regolamento.

2. Ferma restando la suddivisione in lotti e/o tramite accordi quadro come ai punti 3) e 4) dell'articolo 7 del presente Regolamento.

Art. 13 – Lavori, Forniture e Servizi in regime di somma urgenza (D)

1. In circostanze di somma urgenza il tecnico Aspes S.p.A. competente che si reca per primo sul luogo, contemporaneamente alla redazione del verbale in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, può disporre l'immediata esecuzione dei lavori, forniture e servizi entro il limite di € 200.000 o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.

2. L'esecuzione dei lavori forniture e servizi di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal tecnico Aspes S.p.A..

3. Il corrispettivo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo la stazione appaltante può ingiungere all'affidatario l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzari ufficiali di riferimento, ridotti del 20 per cento, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

4. Il tecnico Aspes compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, affinché si provveda alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori.

Art. 14 - Garanzie

1. L'impresa affidataria è tenuta a presentare garanzia sull'esecuzione dei lavori, servizi e forniture nelle modalità e nella misura previste dall'art. 103 del Nuovo Codice Appalti. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite dell'80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione/certificato collaudo lavori/certificato verifica conformità.

2. E' obbligatoria la polizza assicurativa RCT/RCO che tenga indenne l'azienda da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda, anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, che può essere rappresentata da copertura dei rischi connessi alla generale attività dell'impresa.

Art. 15 - Tenuta della contabilità e regolare esecuzione

1. Per i lavori eseguiti superiori a € 40.000 ove sono previsti sal o pagamenti parziali (sono esclusi gli acconti) è prevista la tenuta della contabilità e la stesura dei rendiconti mensili e finali secondo le regole contenute nel D.P. R. 554/99, con particolare riferimento agli artt. da 176 a 182, e, a far data all'entrata in vigore del nuovo regolamento attuativo, in base alle norme ivi dettate negli artt. da 203 a 209.

2. Per i lavori in amministrazione diretta e per i lavori effettuati mediante affidamento diretto di importo inferiore a € 40.000 e se superiori, purché con unica rata di pagamento finale, la contabilità può essere redatta in forma semplificata mediante apposizione del visto del D.L sulle fatture di spesa. Detto visto attesta la corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato secondo valutazioni proprie del D.L. che tengono conto dei lavori effettivamente eseguiti. Il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con l'apposizione del visto del D.L. sulle fatture di spesa, così come anche previsto dall'art. 210 del nuovo regolamento di attuazione.

3. È compito del Responsabile del Procedimento monitorare (anche con schede riepilogative sull'andamento delle tempistiche e dei costi) il rapporto,

assoggettarlo a controllo, al fine di accertare se i lavori e le somministrazioni che formano oggetto di fattura, corrispondano per quantità e qualità agli accordi presi.

TITOLO III FORNITURE E SERVIZI

Art. 16 – Tipologie di forniture

1. In via esemplificativa, ma non esaustiva, nel rispetto degli importi di cui all'art. 36, comma 2, lett. a e b, del Nuovo Codice Appalti costituiscono forniture necessarie per il funzionamento della Società le seguenti categorie:
- a) Mobilio, arredi, attrezzature, e altri beni mobili per uffici, strutture, impianti;
 - b) Strumenti elettronici, di comunicazione, di telefonia, televisivi, di proiezione, di sicurezza, audio visuali, ecc.;
 - c) Apparecchiature e materiali per disegni, fotografie e audiovisivi;
 - d) Macchine da riproduzione, da stampa, da calcolo, da microfilmatura, e relativo materiale di consumo;
 - e) Autoveicoli, motoveicoli, altri mezzi di lavoro;
 - f) Pezzi di ricambio e accessori per veicoli, macchine, attrezzature o strumenti;
 - g) Carburanti, lubrificanti e combustibili;
 - h) Hardware, relativi componenti e ricambi, software standardizzato, altri strumenti informatici e telematici;
 - i) Cancelleria, farmaci, materiale sanitario e di pronto soccorso;
 - j) Apparecchi e materiali di consumo per i servizi igienico sanitari, attrezzature e prodotti igienizzanti e disinfettanti per pulizie;
 - k) Materiale e attrezzature per arredo verde e giardinaggio;
 - l) Materiale e attrezzature didattiche, scientifiche, sportive;
 - m) Materiale e attrezzature per officina, falegnameria, utensileria;
 - n) Materiale e attrezzature per servizi Gas/Acqua/Igiene Ambientale;
 - o) Materiale e attrezzature per impianti idrici, IA, gas metano, biogas;
 - p) Spese per acquisti connessi all'organizzazione o partecipazione a convegni, congressi, conferenze, seminari, riunioni, mostre, accoglienza di delegazioni e altre manifestazioni su materie istituzionali;
 - q) Forniture di articoli di rappresentanza;
 - r) Spese postali, telegrafiche, telefoniche, di pubblicazione, e acquisto di valori bollati;
 - s) Giornali, riviste, periodici, libri, pubblicazioni sia su supporto cartaceo che informatico, abbonamenti ad agenzie di informazione o consulenza;
 - t) Materiali riconducibili per analogia a quelli in elenco anche se non espressamente indicati;
 - u) Forniture i cui oneri siano previsti nei quadri economici dei progetti sotto la voce "*somme a disposizione – forniture in economia*" indicati anche solo per ambiti generali e non specificamente dettagliati; (ad esempio in un fabbricato – fornitura materiali per finiture, - potranno intendersi ricomprese i lampadari, i pavimenti, i materiali per le tinteggiature, arredi, fornitura infissi , fornitura porte, ecc.);
 - v) Forniture di materiali per costruzioni edili per infrastrutture stradali, linee telefoniche, elettriche, in fibra ottica.

Art. 17 - Tipologie di servizi

1. In via esemplificativa, ma non esaustiva, nel rispetto degli importi di cui all'art. 36, comma 2, lett. a e b, del Nuovo Codice Appalti costituiscono servizi necessari per il funzionamento della Società le seguenti categorie:

- a) Manutenzione e riparazione in generale;
- b) Trasporto di posta e corriere;
- c) Servizi informatici e affini;
- d) Ricerca e sviluppo;
- e) Contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili;
- f) Ricerca di mercato e sondaggio dell'opinione pubblica, agenzie di viaggio;
- g) Consulenza gestionale e affini (gestione condominiale, pagamenti con scadenziario ecc.);
- h) Consulenze tecniche di qualunque tipo (tecniche, progettazione, D.L., Incarichi coordinatore sicurezza ecc.);
- i) Servizi pubblicitari e assistenza alla clientela;
- j) Servizi di vigilanza e ordine pubblico;
- k) Servizi di trasloco, montaggio smontaggio strutture fisse o mobili;
- l) Pulizia, gestione immobili, attività per la manutenzione dei cimiteri;
- m) Raccolta e smaltimento di rifiuti di vario genere;
- n) Trasporti funebri e servizi di reperibilità connessi anche per la raccolta resti;
- o) Editoria e stampa;
- p) Verifica e messa a norma di impianti elettrici, di condizionamento, di videosorveglianza, anti-intrusione;
- q) Cura e manutenzione aree verdi, aiuole e fioriere, nonché messa a dimora, potatura ed abbattimento alberi;
- r) Servizi di derattizzazione, disinfestazione e disinfezione;
- s) Lettura contatori;
- t) Noleggio e assistenza macchine da riproduzione, da stampa, da calcolo, da microfilmatura, nonché materiale di consumo per il funzionamento delle macchine qui indicate e per il funzionamento di tutte le altre apparecchiature installate presso uffici e servizi;
- u) Servizi i cui oneri siano previsti nei quadri economici dei progetti sotto la voce "somme a disposizione – servizi in economia- "indicati anche solo per ambiti generali e non specificamente dettagliati; (ad esempio in un fabbricato – servizi per cantiere, - potranno intendersi ricomprese i servizi di sorveglianza, di trasloco, montaggio e smontaggio impalcature e loro noleggio ecc.);
- v) Servizi per accertamenti ai fini fiscali ed erariali, per verifiche documentali e dei luoghi;
- w) Servizi assicurativi e relativi a pubblicazioni.

Art. 18 – Servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di € 40.000,00 (A)

1. I servizi e le forniture fino all'importo di € 40.000 avvengono, mediante affidamento diretto, (art. 36, comma 2 lett. a Nuovo Codice Appalti) fermo restando la richiesta di preventivo anche a più soggetti se sussistono soggetti idonei ed ove ne ricorrano i presupposti di verifica di economicità.

2. Ferma restando la suddivisione in lotti e/o tramite accordi quadro come ai punti 3) e 4) dell'articolo 7 del presente Regolamento.

Art. 19 – Servizi e forniture di importo pari o superiore a € 40.000,00 e inferiore alla soglia di € 209.000,00 (B)

1. I servizi e le forniture di importo pari o superiore a € 40.000,00 ed inferiore alla soglia di € 209.000,00 vengono affidate mediante procedura negoziata come disciplinata al punto 2 dell'art. 11 del presente Regolamento con la differenza che l'invito viene rivolto a ad almeno 5 (cinque) operatori economici.
2. Ferma restando la suddivisione in lotti e/o tramite accordi quadro come ai punti 3) e 4) dell'articolo 7 del presente Regolamento.

Art. 20 - Verifiche e regolare esecuzione

1. Le forniture ed i servizi sono seguiti dal Responsabile del Procedimento del servizio che ne richiede l'esecuzione.
2. Le fatture relative alle prestazioni o agli acquisti, prima di essere ammesse al pagamento, devono essere sottoposte alle necessarie verifiche, secondo le procedure aziendali correnti, per accertare se, per quantità e qualità, corrispondano alle condizioni di esecuzione e agli accordi presi, e se l'esecuzione sia stata regolare.

TITOLO IV
AFFIDAMENTI NEI SERVIZI GESTITI IN REGIME DI LIBERA CONCORRENZA

Art. 21 – Servizi gestiti in regime di libera concorrenza

1. Visti i servizi gestiti da Aspes S.p.A. vengono definiti come “gestiti in regime di libera concorrenza” quelli relativi alla gestione delle farmacie e quelli relativi alle gestioni turistico-sportive, i servizi generali prevalentemente legati a tali ambiti, nonché tutte le spese per lavori, servizi e forniture, i quali, pertanto, sono esclusi dalla disciplina codicistica del Nuovo Codice Appalti.

2. In particolare la fornitura di farmaci all'ingrosso per le farmacie è esclusa dalla disciplina codicistica degli appalti pubblici mentre resta assoggettato ai principi stabiliti dalla Sentenza della Corte di Giustizia Europea, Sez V, 2 giugno 2016, n. C-410/14 in tema di “*procedure per l'acquisto di farmaci da parte di soggetti pubblici*”.

3. Sono altresì esclusi dal presente Regolamento e dalla disciplina del Nuovo Codice Appalti i servizi finanziari, bancari e consulenze legali.